



C O M U N E D I T O R R E C U S O

Provincia di Benevento

C.F.: 80002090621 Piazza A. Fusco, 1 – 82030 Torrecuso (BN) Tel. 0824/88.97.11 – Fax 0824/88.97.32 www.comune.torrecuso.bn.it

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE E RAVVEDIMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

- D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
- D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
- Approvato il 7 giugno 2011 con delibera di Consiglio Comunale n. 12

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

TITOLO II

RAVVEDIMENTO ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I RAVVEDIMENTO

Articolo 2 – Termini, procedimento e modalità del ravvedimento

CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 3 – Ambito di applicazione dell'istituto dell' accertamento con adesione

Articolo 4 – Funzionario responsabile

Articolo 5 – Attivazione del procedimento

Articolo 6 – Avvio dei procedimenti ad iniziativa dell' Ufficio

Articolo 7 – Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

Articolo 8 – Invito a comparire per definire l' accertamento

Articolo 9 – Adesione invito al contraddittorio ai sensi dell' art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997

Articolo 10 – Atto di definizione e riduzione delle sanzioni

Articolo 11 – Perfezionamento della procedura di accertamento con adesione

Articolo 12 – Esito negativo del contraddittorio

Articolo 13 – Definizione dell' avviso di accertamento ai sensi dell' art. 15 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

Articolo 14 – Accertamento con adesione delle sole sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Articolo 15 – Effetti della definizione

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16 – Applicabilità del regolamento

Articolo 17 – Rinvio ad altre disposizioni

Articolo 18 – Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente Regolamento.

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il Comune di Torrecuso, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie prevista dagli art. 52 e 59 lett. m) del D. Lgs.15.12.1997 n. 446 e riconosciuta dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, in applicazione della Legge 17.12.1997 n° 449 art. 50, nonché alla luce dei principi stabiliti dalla Legge 27.2.2000 n. 212 in materia di Statuto dei diritti del contribuente, introduce gli istituti del Ravvedimento Operoso - D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - e dell'Accertamento con Adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, con gli obiettivi, in presenza di validi elementi di convenienza economica per l'ente, di:

- semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento;
- ridurre gli adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi rapporti improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
- eliminare, o quantomeno prevenire, l'instaurazione di contenzioso tra le parti, anche per poter più proficuamente utilizzare le risorse umane e strumentali disponibili nel potenziamento dell'attività di controllo sostanziale.

TITOLO II

RAVVEDIMENTO ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I

RAVVEDIMENTO

Articolo 2

Termini, procedimento e modalità del ravvedimento

1. Il ravvedimento operoso prevede la possibilità per i contribuenti di sanare le violazioni commesse in ordine alla dichiarazione ed al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili.

2. Le violazioni non devono essere già state accertate dal Comune o comunque non devono essere iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

3. La sanzione è ridotta alle seguenti misure:

A) mancato pagamento dell'imposta o di una sola parte, con regolarizzazione entro 30 giorni (art. 13, comma 1, lett. a) D. Lgs. 18. dicembre 1997, n. 472):

- nel caso di violazione commessa fino al 31.01.2011 – sanzione pari ad un dodicesimo del minimo previsto (30%), pari quindi al 2,50% dell'importo non versato;
- nel caso di violazione commessa dal 1°02.2011 – sanzione pari ad un decimo del minimo previsto (30%), pari quindi al 3% dell'importo non versato;

B) mancato pagamento dell'imposta o di una sola parte, con regolarizzazione oltre 30 giorni (art. 13, comma 1, lett. b) D. Lgs. 18. dicembre 1997, n. 472):

- nel caso di violazione commessa fino al 31.01.2011 – sanzione pari ad un decimo del minimo previsto (30%), pari quindi al 3% dell'importo non versato;
- violazione commessa dal 1°02.2011 – sanzione pari ad un ottavo del minimo previsto (30%), pari quindi al 3,75% dell'importo non versato;

C) omissione della presentazione della dichiarazione (art. 13, comma 1, lett. c) D. Lgs. 18. dicembre 1997, n. 472):

- violazione commessa fino al 31.01.2011, se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine – sanzione pari ad un dodicesimo del minimo previsto. La sanzione prevista minima è pari al 100% dell'imposta dovuta, con il minimo di 51,00 Euro, per cui la sanzione ridotta è dell' 8,33% con il minimo di 4,00 Euro;

- violazione commessa dal 1°.02.2011, se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine – sanzione pari ad un decimo del minimo previsto, per cui la sanzione ridotta è del 10% con il minimo di 5,00 Euro;

D) presentazione di dichiarazione infedele (art.13, comma 1, lett.b) D. Lgs. 18. dicembre 1997, n. 472):

- violazione commessa fino al 31.01.2011 – sanzione pari ad un decimo del minimo previsto, se la presentazione della dichiarazione rettificativa avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. La sanzione minima prevista è pari al 50% dell’imposta dovuta: 5%;
 - violazione commessa dal 1°.02.2011, – sanzione pari ad un ottavo del minimo previsto, per cui la sanzione ridotta è del 6,25%, se la presentazione della dichiarazione rettificativa avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
4. Gli interessi sono calcolati al tasso legale (art. 1284 C.C.), rapportati ai giorni di ritardo dell’adempimento.
5. La regolarizzazione di cui ai comma precedenti dovrà comunque avvenire, a pena di nullità, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono stati commessi gli errori e/o le omissioni.

CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 3

Ambito di applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione

1. L’istituto dell’accertamento con adesione presuppone la presenza di elementi imponibili concordabili e quindi è applicabile esclusivamente nei casi di accertamenti in rettifica, o d’ufficio, fondati su elementi caratterizzati da apprezzamento valutativo.
2. Esulano pertanto dall’ambito di applicazione dell’istituto tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, tutte le questioni cosiddette “di diritto” nonché tutti gli atti relativi alla semplice liquidazione dei tributi conseguente all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti eseguiti dai contribuenti.

Articolo 4

Funzionario responsabile

1. Competente alla definizione e sottoscrizione dell’accertamento con adesione è il funzionario responsabile del servizio tributi.
2. Il funzionario responsabile, tenuto conto di quanto emerso in sede di contraddittorio con il contribuente, deve verificare la fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento, nonché valutare attentamente il rapporto costi-benefici derivante dal procedimento, con particolare riferimento, nel caso di un eventuale contenzioso, al rischio di soccombenza ed ai conseguenti oneri a carico del Comune.

Articolo 5

Attivazione del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a cura dell’ ufficio prima della notifica dell’ avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all’ avvenuta notifica dell’ avviso d’ accertamento.

Articolo 6

Avvio dei procedimenti ad iniziativa dell’Ufficio

1. Quando sussistono le condizioni per l’emissione di un avviso di accertamento, suscettibile di essere definito con l’adesione del contribuente, l’Ufficio può dare preventivamente inizio al procedimento di adesione, inviando al contribuente, mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento per il

tramite del servizio postale o, quando possibile, anche tramite fax o strumenti telematici, un invito a comparire nel quale sono indicati:

- il tributo ed i periodi d'imposta oggetto dell'accertamento;
- gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per la definizione dell'accertamento con adesione;
- il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Nel caso di più soggetti obbligati in solido, l'invito è inviato a tutti i soggetti, al fine di consentire ad ognuno la partecipazione al contraddittorio e l'assunzione delle proprie autonome decisioni.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, previste dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti i singoli tributi, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento non è comunque obbligatoria e la mancata risposta all'invito non comporta alcuna sanzione.

Articolo 7

Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art.6 del d. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all' art.6, può attivare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il procedimento di definizione dell'accertamento con adesione, presentando all'Ufficio Tributi apposita istanza in carta semplice mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale, entro il termine per la proposizione del ricorso.

2. L'istanza può essere presentata anche da uno solo degli obbligati.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, ivi compresa l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli da parte dell'Ufficio qualora ne ricorrano i presupposti.

4. A tale periodo si somma l'eventuale sospensione feriale prevista dalla Legge 07.10.1969 n° 742 (1° agosto – 15 settembre) allorché i 90 giorni vengano a ricadere, come termine iniziale o finale, nell'arco temporale che va dal 1° agosto al 15 settembre, così come anche nell'ipotesi in cui il periodo feriale sia ricompreso nel periodo dei 90 giorni. La negativa conclusione del contraddittorio non incide sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere, qualora intervenga prima della sua scadenza.

5. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio trasmette al contribuente l'invito a comparire con le modalità dell'art. 6.

Articolo 8

Invito a comparire per definire l' accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo quanto all'art.9 che segue;

2. Il contribuente può richiedere, indicandone i motivi, il differimento della data di comparizione indicata nell'invito per un periodo non superiore a 15 giorni.

3. La richiesta è ammissibile soltanto se presentata non oltre la data di comparizione indicata nell'invito.

4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell' eventuale mancata comparizione dell' interessato e dell' esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale da parte del Funzionario Responsabile del procedimento.

Articolo 9

Adesione invito al contraddittorio ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato invito di cui al comma 1 dell' art. 6 del presente regolamento, può prestare adesione ai contenuti dell' invito mediante comunicazione al competente Ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente alla data fissata per la comparizione.
2. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l' indicazione del numero di rate prescelte, massimo otto rate trimestrali per un importo minimo di € 200,00 a rata, deve essere unita la quietanza dell' avvenuto pagamento della prima o unica rata. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima non comporterà decadenza dai benefici di cui al presente articolo ma costituirà titolo per l' ente di riscossione coattiva con iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
4. In presenza dell' adesione la misura delle sanzioni applicabili è ridotta a un sesto del minimo.

Articolo 10

Atto di definizione e riduzione delle sanzioni

1. Nelle ipotesi, avviate ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente regolamento, in cui l'accertamento venga definito con adesione, le sanzioni dovute si applicheranno nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Il responsabile del procedimento redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione, nel quale devono essere indicati:
 - gli elementi, la documentazione e la motivazione su cui è fondata la definizione;
 - la liquidazione del maggior tributo dovuto, degli interessi e delle sanzioni dovute per effetto della definizione, le modalità di pagamento e l'eventuale rateizzazione della somma dovuta.
3. L'atto deve essere sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile del tributo per il quale si procede.
4. L'esito negativo del procedimento di definizione, anche se instaurato ad iniziativa del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio e non perfezionata con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Articolo 11

Perfezionamento della procedura di accertamento con adesione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione va eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di conciliazione.
2. Le somme dovute possono essere versate anche in un massimo di massimo otto rate trimestrali per un importo minimo di € 200,00 a rata. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima non comporterà decadenza dai benefici di cui al presente articolo ma costituirà titolo per l' ente di riscossione coattiva con iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Articolo 12

Esito negativo del contraddittorio

1. Nel caso di esito negativo del contraddittorio, con sintetico verbale redatto dal responsabile del procedimento, viene dato atto delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e delle operazioni compiute.
2. In sede di redazione del conseguente avviso di accertamento si terrà comunque motivatamente conto degli eventuali chiarimenti o prove documentali forniti dal contribuente nel corso del contraddittorio ancorché infruttifero.

3. Nelle more della notifica dell'avviso di accertamento, oppure nell'ambito dei residui termini di impugnazione ancora pendenti, è ammessa la ripresa del procedimento e l'eventuale sottoscrizione dell'adesione a seguito di ulteriori elementi di valutazione offerti dal contribuente.

Articolo 13

Definizione dell' avviso di accertamento ai sensi dell' art. 15 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

1. Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un sesto qualora l'avviso di accertamento, non essendo stato preceduto da invito di cui all'art. 5 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione e si proceda al pagamento delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore ad un sesto della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative al tributo.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte a un terzo qualora l'avviso di accertamento sia stato preceduto da invito di cui all'art. 5 del D. Lgs. 218/1997 e non vi sia stata adesione ai sensi dell' art. 9 del presente regolamento. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore ad un terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative al tributo.

3. Le somme dovute possono essere versate anche in un massimo di otto rate trimestrali per un importo minimo pari ad € 200,00 a rata.

5. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

6. Entro 10 giorni dal predetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio tributi la relativa quietanza di pagamento, ed una comunicazione con l'indicazione del numero delle rate prescelto.

7. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

8. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima non comporterà decadenza dai benefici di cui al presente articolo ma costituirà titolo per l'ente di riscossione coattiva con iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Articolo 14

Accertamento con adesione delle sole sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

1. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, è ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un terzo delle sanzioni irrogate e comunque non inferiore ad un terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative al tributo.

Articolo 15

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta:

- la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, ad eccezione delle ipotesi di cui ai successivi commi 2 e 3;

- l'obbligo per il contribuente di pagare tutte le somme dovute in conseguenza della definizione;

- la riduzione delle sanzioni di cui all'art.10, con esclusione di quelle per le quali non è ammessa la definizione agevolata indicata nell'art.3, 2° comma. Sono dovuti gli interessi calcolati sul tributo definito.

2. La definizione non preclude comunque all'ufficio la possibilità di modificare eventuali errate liquidazioni del tributo originale rimuovendo errori materiali e/o di calcolo, anche a favore del contribuente.

3. Rimane peraltro salva la possibilità, per l'ufficio, di procedere ad ulteriori accertamenti nei seguenti casi:

- quando la definizione riguardi accertamenti parziali;

- sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi imponibili ignoti alla data del precedente accertamento e non rilevabili né dal contenuto della dichiarazione originaria né dagli eventuali atti prodotti dal contribuente nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Applicabilità del regolamento

1. Le disposizioni di cui al Titolo II - Capo II del presente regolamento sono applicabili unicamente agli accertamenti non ancora emessi né divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Articolo 17

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nei Decreti Legislativi n. 218/1997 e n. 472/1997, nonché alle leggi vigenti in materia.

Articolo 18

Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.